

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Bari 14 Aprile 1978

Ill.mo Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA

Per l'ulteriore esame da parte della Assemblea Regionale
trasmetto il testo approvato dalla Commissione Lavori Pubblici
del Disegno di Legge N. 35 -NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.

Il testo che si trasmette è stato approvato con il voto
favorevole di tutti i componenti presenti.

Distinti saluti.

Il Presidente
Antonio Ventura

Antonio Ventura

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

disegno di legge:

NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

relatore Antonio Ventura

Il Presidente

RELAZIONE

Sig. Presidente, colleghi consiglieri,

Con la presente legge su le " Norme in materia di lavori pubblici, la Regione Puglia aggiorna e amplia lo sforzo legislativo e programmatico teso allo snellimento procedurale, alla razionalizzazione della spesa pubblica, all'attuazione della delega ai Comuni e alle Province, all'accorpamento delle precedenti leggi regionali, in materia di lavori pubblici.

Alla lunga e articolata discussione sviluppatasi in Commissione hanno portato il proprio impegnato contributo gli ordini professionali, i tecnici funzionari, l'Unione Province Italiana. Su questo terreno della consultazione permanente e della elaborazione collegiale, con quanti di volta in volta possono portare l'apporto della propria esperienza e conoscenza specifica, la 7° Commissione é intenzionata a continuare. Ciò comporta però un impegno di tutti, verso un metodo di lavoro ancora da acquisire, allo scopo di conciliare, sempre più, l'esigenza del dibattito con quella dei tempi necessari alla stesura e all'approvazione di una legge. Duole comunque constatare che non tutti gli enti e le organizzazioni interessati hanno risposto all'invito della Commissione, ma ciò, più che a inutili recriminazioni, deve trovarci impegna-

ti nella comune ricerca di vie atte al raggiungimento dell'obiettivo della partecipazione come metodo del nostro lavoro.

La legge in oggetto, oltre alla abrogazione delle leggi regionali n.2 del 1974 e n.16 del 1976 e a tutta una serie di articoli del Regolamento Regionale n.3 del 1974, fa suoi i contenuti innovatori della legislazione nazionale in materia di procedure e di lavori pubblici e delega ai Comuni, in primo luogo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.616, le funzioni amministrative riguardanti tutte le opere pubbliche ricadenti nel proprio territorio. Per le opere interessanti più Comuni, nonché per quelle di loro spettanza, destinataria della delega é la Provincia.

Altro importante innesto, con la legislazione nazionale e regionale, compie la legge allorché, nell'art.7, evidenzia la stretta correlazione che dovrà sussistere tra interventi finanziari regionali e " Piani pluriennali", articolati per settori e per aree di intervento intersettoriale, e tra questi e i programmi annuali di finanziamento, sulla base delle reali disponibilità di bilancio, e di quanto - sulla base dell'art.13 della legge 28/1/77 n.10 (legge Bucalossi) - i Comuni indicheranno attraverso proprie scelte contenute nei Programmi Pluriennali di Attuazione(P.P.A.).

Un vivace dibattito ha accompagnato la stesura de-

Il Presidente

finitiva dell'art.3 circa i " soggetti" abilitati ad ottenere i finanziamenti regionali. Oltre ai Comuni, le Province, le Comunità Montane e gli Enti Ospedalieri può la Regione concedere finanziamenti ad altri Enti che svolgono, sul territorio; attività di pubblico interesse ? A detto quesito, pur tenendo conto delle interessanti argomentazioni e diverse risposte avanzate, crediamo non si possa rispondere prescindendo dalla realtà regionale ove non solo questi altri " Enti" esistono ed operano, svolgendo attività di pubblico interesse, ma esistono ed operano con proprie strutture ad cui degrado ed abbandono, anche per la carenza di strutture pubbliche, nessuno può essere interessato. Naturalmente anche qui si tratterà di operare scelte adeguate ai tempi, di trovare spazi autonomi e necessari alla collettività, senza inutili rimpianti per il passato disinteresse dello Stato verso le diverse esigenze della società che oggi, con le Regioni, si cerca di cominciare a risolvere e che giova a tutti veder risolte. Va detto infine che la Commissione nello stabilire l'ordine di priorità dei " soggetti" ed i compiti ad ognuno di essi affidato(dalla delega alla erogazione dei contributi, art.9) ha tenuto conto del ruolo specifico dei " soggetti" accreditati ad ottenere finanziamenti regionali.

Uno dei motivi che ha impedito, sino ad oggi, di giungere all'appalto delle opere programmate sta nella prati-

Il Presidente

ca indisponibilità, per vari motivi, della Cassa DD.PP. a coprire i mutui richiesti dagli Enti interessati. A questo inconveniente si cerca ora (con l'art.5) di porre rimedio incentivando, quando ciò si renderà necessario, l'intervento di altri Istituti mutuanti. Un apposito capitolo del bilancio regionale farà, successivamente, fronte ai maggiori eventuali oneri derivanti da detta necessità.

Era nella intenzione dei proponenti del Disegno di Legge, nonché della Commissione, ricondurre ad un denominatore il più unitario possibile le varie competenze, sempre in materia di opere pubbliche, oggi frastagliate in più settori e in diversi uffici. La legge che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio coglie buona parte di questa esigenza anche se non la completa e risolve. Tuttavia le scelte fatte si muovono in questa direzione che è necessario perseguire. La Commissione ritiene, con piena convinzione, di chiedere al Consiglio l'approvazione della presente legge. Ciò non vuol dire che tutti i nodi che questo complesso problema siano stati sciolti né che sempre, nel paziente lavoro fatto dalla Commissione, è stato possibile raccogliere le varie proposte scaturite dagli incontri e dal dibattito. Si è cercato, questo sì, di avviare un processo, di operare alcune scelte oggi possibili, puntando sull'attuazione pratica della legge per scoprire - e correggere - eventuali carenze ora forse solo intuibili.

(Antonio Ventura)

Antonio Ventura

em

TITOLO I - Applicazione della legge

Art.1 - Limiti

Le norme della presente legge si applicano alle opere pubbliche, o di pubblico interesse, che si realizzano nel territorio regionale, con o senza l'intervento finanziario della Regione.

TITOLO II - Intervento finanziario regionale

Art.2 - Contributi regionali

L'intervento finanziario della Regione
nel settore delle opere pubbliche o di pubblico interesse
è regolato dalle norme del presente TITOLO II.

27

Art.3 - Soggetti

I soggetti che possono ottenere finanziamenti regionali, ai sensi della presente legge, sono:

- a) i Comuni;
- b) le Province;
- c) le Comunità Montane;
- d) gli Enti Ospedalieri;
- e) i Consorzi dei soggetti di cui ai precedenti punti a,b;
- f) gli altri Enti che per statuto svolgono attività di pubblico interesse.

emendamenti

Art.4 - Opere

Le opere ammissibili a contributo regionale sono:

A- IDRAULICA

Sistemazioni idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, opere idrauliche per la salvaguardia degli abitati e delle opere pubbliche; opere lacuali, fluviali; acquedotti e opere connesse; fognature e opere connesse; opere per l'irrigazione.

B - TRASPORTI

Strade, porti, opere marittime, aeroporti, ferrovie e opere connesse.

C - EDILIZIA

Edilizia residenziale pubblica, direzionale e terziaria; edilizia scolastica, opere e servizi socio-assistenziali e sanitari, ospedali; impianti per lo sport, il turismo, il tempo libero.

D - DIFESA DELL'AMBIENTE

Opere per il disinquinamento dell'aria, delle acque, del suolo; impianti di depurazione dei rifiuti liquidi e solidi, comprese opere per il loro smaltimento o riutilizzo, opere igieniche (cimiteri, mattatoi, stalle, impianti di stabulazione).

E - TRASPORTO FONTI ENERGETICHE

Linee elettriche, oleodotti, gasdotti, ecc.

F - URBANIZZAZIONE (ALTRE OPERE)

Impianti di pubblica illuminazione, parchi urbani e giardini, infrastrutture per zone destinate, dagli strumenti urbanistici, all'industria e all'artigianato, opere assimilabili.

G - OPERE DIVERSE

Ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali (alluvioni, piene, frane, mareggiate, terremoti, ecc.); opere di difesa, di consolidamento, di trasferimento di centri abitati o di singole opere; adeguamento sistemazione di edifici di proprietà privata da utilizzare per pubblici servizi, con vincolo di destinazione non inferiore a 20 anni.

Gli interventi possono riguardare: la costruzione ex novo delle opere; ovvero l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, il miglioramento, la sistemazione e riattamento di opere e immobili esistenti; ovvero l'acquisizione di immobili.

Sono altresì ammissibili a contributo regionale, i lavori per:

- a) la salvaguardia statica di opere di interesse artistico e storico, di cui alla legge statale 1/6/1939 n. 1089, ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzione di questi ultimi interventi;
- b) la manutenzione straordinaria di opere di edilizia scolastica, compresa scuola materna, asili nido, edilizia ospedaliera, opere stradali, compresa segnaletica stradale, opere idrauliche e di bonifica.

Art.5 - MODALITA' DI INTERVENTO FINANZIARIO

L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

- a) in conto capitale: in unica soluzione, o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità del bilancio poliennale regionale;
- b) mediante contributi pluriennali: in misura costante annua, per durata variabile da un minimo di 20 anni ad un massimo di 35 anni.

L'intervento finanziario in conto capitale può coprire, fino ad un massimo del 100%, le spese riconosciute necessarie per la realizzazione dell'opera a termini del successivo art.6.

I contributi annui costanti possono essere concessi fino alla misura massima percentuale necessaria per coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo, alle condizioni stabilite dalla Cassa DD.PP. salvo quanto disposto dal successivo comma.

Nel caso in cui la Cassa DD.PP. abbia fatto conoscere la propria disponibilità, sia pure provvisoria, alla concessione del mutuo, il contributo di cui al precedente punto b), per i soggetti di cui alle lettere a, b, c, d ed e, del precedente art.3, potrà essere concesso nella misura necessaria a coprire l'onere di ammortamento del mutuo alle condizioni praticate da diverso Istituto mutuante.

Al maggiore onere derivante si farà fronte con fondi da prelevare da apposito capitolo del bilancio regionale.

mm

Art.6 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Le spese ammissibili a contributo sono quelle necessarie per:

- 1) esecuzione di lavori impianti e forniture;
- 2) acquisizione di immobili compresi oneri connessi, come da disposizioni di legge vigenti in materia;
- 3) I.V.A. nella misura come per legge;
- 4) arredamento fisso o mobile;
- 5) spese generali in misura proporzionale a quelle effettivamente sostenute, per lavori, impianti, forniture, acquisizione di immobili (valutate al netto dell'eventuale ribasso d'asta o comprensivo dell'eventuale aumento d'asta) tenuto conto dei compensi per revisione prezzi;
- 6) indennità ad Enti e privati, connesse alla realizzazione delle opere pubbliche.

Le spese generali comprendono i compensi di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere, nonché le spese per le indagini necessarie per la realizzazione dell'opera e spese a questa assimilabili.

Le spese generali ammissibili a contributo, sono liquidate all'Ente interessato, a forfait. Le stesse non possono superare in ogni caso i seguenti valori limite:

- 12% per importi fino a £.100 milioni;
- 3% per importi oltre £.200 milioni.

Per importi intermedi si applicano percentuali interpolate linearmente fra i suddetti valori limite.

Gli stessi valori limite sono ridotti del 50%

quando alla progettazione e direzione lavori provvedono tecnici dipendenti degli Enti interessati.

Il prelievo di somme per spese generali può avvenire nella misura massima del 50% subito dopo l'approvazione del progetto.

Nel caso di progetti stralcio, i suddetti valori limite si intendono comprensivi anche delle spese per la compilazione del progetto generale di massima, ovvero dell'eventuale aggiornamento dello stesso.

Sono altresì ammissibili a contributo per una stessa opera le eventuali maggiori spese, per:

- a) gare in aumento; a seguito di licitazioni private o appalti-concorso;
- b) revisione prezzi, compresa I.V.A. relativa e riserve non imputabili a fatti od omissioni dell'Ente beneficiario del contributo;
- c) lavori di variante e suppletivi riconosciuti necessari per la funzionalità dell'opera, da parte della Giunta Regionale, comunque dovuti a fatti e circostanze non prevedibili al momento della progettazione.

em

Art.7 - Piani e programmi

L'intervento finanziario regionale in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse, avviene mediante " Piani pluriennali", articolati per settori, tipologia di opere e aree di intervento ed approvati dal Consiglio regionale.

Nel quadro di tali piani la Giunta regionale formula ed approva i programmi annuali di finanziamento tenuto conto delle disponibilità annuali di bilancio, e dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.), approvati dagli Enti obbligati, ai sensi dell'art. 13 della legge 28/1/77 n. 10.

I piani pluriennali e i programmi annuali di finanziamento di opere pubbliche, sono predisposti da un gruppo di lavoro intersettoriale nominato dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale relazione sullo stato di attuazione delle opere pubbliche già finanziate in sede di presentazione al Consiglio regionale, del bilancio annuale.

LM

Art.8 Concessione del contributo

I contributi regionali sono concessi in via definitiva, dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.

Quando trattasi di contributi pluriennali in misura costante annua, il decreto di concessione è emesso anche in mancanza di progetto approvato, entro 30 giorni dalla data di approvazione del programma annuale di finanziamento, in favore della Cassa DD.PP. alle condizioni da questa praticate - al momento della emissione del decreto - .

Negli altri casi il decreto è emesso dopo l'approvazione del relativo progetto.

Ove dovessero ricorrere le circostanze di cui all'ultimo comma dell'art.5 sub a) - sarà emesso successivo decreto di rettifica.

I contributi finanziari decadono se entro 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, l'Ente interessato non presenta, all'Assessorato ai LL.PP. il provvedimento di approvazione del progetto, completo degli elaborati tecnici.

I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle scadenze avvenute ai sensi del precedente comma verranno utilizzati nell'ambito dei programmi di intervento degli esercizi finanziari successivi, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare, a richiesta degli Enti interessati, la devoluzione del finanziamento accordato, in favore di opere diverse da quelle programmate, purchè nell'interesse dello stesso Ente e a condizione che ciò non comporti maggiorazione dell'impegno di spesa già assunto.

Art.9 - Erogazione del Contributo

a) contributi in conto capitale :

I contributi in conto capitale, quando si tratti dei soggetti di cui ai punti a), b), c), del precedente art.3, sono accreditati per l'intero loro ammontare, salve diverse disposizioni legislative speciali a favore degli Enti interessati e depositati su appositi conti correnti, intestati agli Enti stessi, presso la tesoreria della Regione Puglia.

Quando l'intervento finanziario in conto capitale è rateizzato, la sua erogazione avviene secondo rate annuali, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.

presente

In questi casi l'opera potrà essere realizzata in unica soluzione, tenuto conto dell'importo complessivo ammesso a contributo.

Gli Enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito provvede al pagamento delle spese, su ordini emessi dall'Ente competente, corredati dalla documentazione giustificativa, approvata dallo stesso Ente.

Sulla documentazione non è richiesto alcun parere, controllo, o visto da parte degli organi regionali.

Il pagamento delle somme regolarmente autorizzate avviene direttamente in favore dei destinatari interessati.

Nel caso di finanziamento pluriennale, potrà farsi luogo, a richiesta dell'Ente interessato, all'accREDITAMENTO anticipato delle rate annuali, quando ciò sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori e sia compatibile con

le disponibilità di Cassa della Regione.

b) Contributi costanti annuali

I contributi ~~di~~ annualità sono erogati direttamente agli Enti interessati, a decorrere dall'impegno di spesa della prima annualità, quando gli Enti stessi facciano fronte alla spesa con mezzi propri; ovvero agli Istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dello ammortamento dei mutui.

TITOLO III - PROCEDURE

Art. 10 - Modalità di realizzazione delle opere

Alla realizzazione delle opere gli Enti provvedono in uno dei modi seguenti:

a) direttamente, mediante appalto, con affidamento della progettazione e direzione lavori ai propri Uffici tecnici ovvero; a liberi professionisti;

b) in concessione, con affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere, comprese procedure di esproprio, a Enti, Imprese e Consorzi di Imprese, Cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni. L'affidamento in concessione avviene mediante pubblico bando, su schema tipo, da approvare dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle opere di acquedotto, sia interne che esterne, ai centri abitati, provvede l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, in base ad apposite convenzioni, sempre che si tratti di centri alimentati dal ~~del~~ E.A.A.P.

Allo stesso E.A.A.P. possono essere affidate in esecuzione mediante ~~con~~venzione, opere di fognatura nera, impianti epurativi, opere di fognatura ~~/~~pluviale.

Art. 11 - Approvazione dei Progetti

I progetti di opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui ai punti a), b), c) ed e) del precedente art. 3 sono approvati dai rispettivi organi competenti, salvo i pareri previsti dalla vigente legislazione in materia.

Sui progetti va comunque acquisito il preventivo parere del dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Ente interessato, e nel caso di opere igienico-sanitarie, anche quello dell'Ufficiale sanitario.

In mancanza di un proprio Ufficio Tecnico, o nel caso in cui il progetto non rientri nella competenza professionale del dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, il parere sul progetto è espresso, entro trenta giorni dalla data della richiesta, dal competente Ufficio del Genio Civile.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il parere si considera favorevole.

I progetti di importo superiore a £.500 milioni devono acquisire il preventivo parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, sempre che si tratti di progetti generali completi.

Non sono soggetti al parere del C.R.T.A., anche se di importo superiore a £.500 milioni, i progetti stralcio, quando questi si riferiscono a progetti generali già esaminati favorevolmente da parte del C.R.T.A. e non ne modificano la natura e le caratteristiche essenziali.

I pareri favorevoli senza osservazioni del C.R.T.A. sono comunicati immediatamente agli Enti interessati.

I progetti concernenti lavori soggetti a particolare normativa in materia di edilizia antisismica e di consolidamento e trasferimento degli abitati, devono acquisire in ogni caso il preventivo visto di autorizzazione da parte del competente Ufficio del Genio Civile da richiamare espressamente nella delibera di approvazione del progetto.

Le deliberazioni di approvazione dei progetti di opere pubbliche emesse da Comuni, Province, Comunità Montane e loro consorzi, sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.

I progetti di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenza dei soggetti diversi da Comuni, Province, Comunità montane e loro consorzi, sono approvati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere del coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile competente, ovvero del C.R.T.A., nel caso di progetti generali e completi di importo superiore a £.500 milioni.

Per i progetti stralcio, che non modificano la natura e le caratteristiche essenziali del progetto generale approvato, il parere è espresso dal coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile competente.

Art. 12 Affidamento dei lavori

Alla esecuzione di opere pubbliche realizzate direttamente dagli Enti interessati, si provvede mediante Imprese iscritte all'albo Nazionale dei Costruttori, ovvero a mezzo di ditte artigiane, iscritte alla Camera del Commercio, quando l'importo dei lavori non superi £ .50 milioni.

All'appalto dei lavori si procede mediante licitazione privata nel rispetto della legislazione vigente.

Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'art. 1 lettera a) della legge 2/2/973 n. 14, i lavori possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed in aumento, salvo approvazione del Presidente della Giunta regionale, nel caso di offerta in aumento e di opera ammessa a finanziamento regionale.

L'offerta risultata più vantaggiosa in sede di gara, può essere migliorata prima della stipula del contratto.

Sulle maggiori spese conseguenti la gara in aumento, regolarmente approvata, la Giunta regionale può concedere il contributo integrativo della Regione.

Ai soggetti di cui ai punti a), b), c), e), è consentito l'affidamento dei lavori a trattativa privata, nei casi di somma urgenza regolarmente dimostrata, o quando si tratti di lotti di lavoro da realizzare in prosecuzione di altri lotti in corso. Per quest'ultimo caso è necessario che si verificino le seguenti condizioni:

- a) i nuovi lavori siano simili per natura a quelli in corso;
- b) l'importo dei nuovi lavori non superi il doppio di quello in corso di esecuzione;
- c) l'impresa possenga i requisiti necessari, in realzione alle norme di iscrizione all'Albo degli Appaltatori;

L'affidamento dei lavori a trattativa privata può avvenire solo sulla base di progetti aggiornati nei prezzi.

L'affidamento a trattativa privata non può

aver luogo con offerte in aumento.

Sull'affidamento dei lavori a trattativa privata decide l'Ente interessato, senza alcun preventivo parere regionale, con apposita delibera da approvare dal competente organo di controllo.

ç Sulla congruità dell'offerta posta a base della trattativa privata, si esprimono, a richiesta dell'organo di controllo, i competenti Uffici dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. ovvero, nel caso di appalti di importo superiore a £.500 milioni, il C.R.T.A.

In caso di appalto-concorso o di gara con offerta prezzi, l'offerta più vantaggiosa è prescelta da apposita commissione presieduta dal rappresentante dell'Ente che ha bandito il concorso.

La composizione della Commissione è stabilita di volta in volta dall'Ente interessato.

Nel caso di lavori affidati in delega o in cessione ad altro Ente, la commissione di cui ai precedenti comma deve comprendere tra i componenti, il rappresentante dell'Ente concedente, o delegante.

Art. 13 - Lavori di variante o suppletivi

Le perizie di variante e suppletive, pure comprensive di nuovi prezzi, e tutti gli atti inerenti la gestione tecnico-amministrativa delle opere, esclusa la revisione definitiva dei prezzi, sono approvati dagli Enti interessati, con le stesse procedure previste, nella presente legge, per l'approvazione dei progetti.

Le perizie di variante e suppletive possono utilizzare, senza preventive autorizzazioni, le economie realizzate nel corso dei lavori, ferma restando la funzionalità dell'opera.

Per le perizie di variante e suppletive di importo superiore a £.500 milioni il parere del C.R.T.A. è sostituito da quello del Coordinatore dell'Ufficio del Genio Civile competente, quando non vengano alterate la natura e la funzionalità dell'opera, rispetto alle previsioni del progetto originario approvato.

Sulla ammissibilità a contributo regionale delle eventuali maggiori spese connesse a perizie di variante e suppletive, decide la Giunta regionale.

Art. 14 - Rendiconto finale

Gli Enti beneficiari dei contributi regionali comunicano al Presidente della Giunta, semestralmente, con scadenza al 30 giugno e al 30 dicembre lo stato di attuazione delle opere ammesse a contributo e trasmettono, a conclusione dei lavori, la contabilità finale degli stessi, entro i termini fissati dai contratti di appalto.

Unitamente alla contabilità finale dei lavori appaltati, gli Enti trasmettono al Presidente della Giunta, per ogni operazione eseguita, il rendiconto delle spese sostenute, con la dimostrazione della utilizzazione delle somme ~~x~~ accreditate o dei finanziamenti concessi.

Le opere ammesse a contributo regionale sono soggette a collaudo a termini del successivo art. 26.

Il Presidente della Giunta con apposito provvedimento approva i certificati di collaudo e, sulla base di quelle risultanze e dei rendiconti di cui al secondo comma del presente articolo, accerta la spesa definitiva da ammettere a contributo regionale.

Non saranno ammesse a contributo le spese eccedenti l'importo totale impegnato per la realizzazione dell'opera, nè comunque i maggiori costi derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori o da inadempienze dell'Ente o del Direttore dei lavori.

TITOLO IV - LAVORI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 15 - Opere

Sono di competenza regionale le opere pubbliche che riguardano:

- 1) il patrimonio e il demanio della Regione;
- 2) le opere già di competenza dello Stato, attribuite alla Regione;
- 3) le opere definite di interesse regionale dalla Giunta regionale o da una legislazione speciale.

Sono altresì di competenza regionale i lavori interessanti immobili di proprietà non regionale, ma in uso o gestione alla Regione.

Alla esecuzione delle suddette opere provvede l'Assessorato competente:

- direttamente a mezzo degli Uffici del Genio Civile;
- in concessione con affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori ad Enti, Imprese, consorzi di Imprese, cooperative e loro consorzi, sulla base di apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione Consigliare.

Gli Uffici del Genio Civile possono provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di competenza dei soggetti di cui al precedente art. 3 per incarico della Giunta regionale, purchè si tratti di opere ammesse a contributo, in conto capitale, nella misura del 100%.

Le spese ammissibili a finanziamento sono tutte quelle comprese nel precedente art. 6 a meno delle spese generali, quando l'opera è progettata, diretta e collaudata da uffici della Regione.

Art. 16 Compilazione e approvazione dei progetti

I progetti delle opere affidate in esecuzione agli Uffici del Genio Civile sono compilati, senza compensi, da tecnici regionali degli stessi uffici, secondo le rispettive competenze professionali; ovvero per opere di particolare rilevanza tecnica, previa deliberazione motivata dalla Giunta regionale, e per mandato della stessa, da liberi professionisti dietro pagamento dell'onorario professionale così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

I progetti sono approvati dal Presidente della Giunta regionale su parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo quando si tratti di opere di importo superiore a £.300 milioni/

Art. 17 - Procedure

Quando i lavori sono eseguiti direttamente, alla loro realizzazione si provvede mediante appalto o in economia con contratti di cottimo fiduciario, previa gara ufficiosa; da esperire in uno dei modi previsti dalle leggi vigenti.

Se la gara si tiene con il metodo di cui all'art. 1 lett. a) della legge 2/2/73 n. 14, i lavori possono essere aggiudicati sin dal primo esperimento, al migliore offerente, anche se trattasi di unica offerta in aumento, salva l'approvazione del Presidente della Giunta regionale nel caso di offerta in aumento.

Sulla eventuale maggiore spesa decide la Giunta regionale.

E' consentito l'affidamento dei lavori a trattativa privata quando ricorrano le circostanze previste dall'art. 12.

La valutazione di tali circostanze, unitamente alla congruità dell'offerta è demandata:

- a) al Presidente della Giunta regionale quando trattasi di appalti di importo superiore a £. 300 milioni;
- b) al coordinatore dell'ufficio che provvede alla esecuzione dell'opera, negli altri casi.

Le perizie di varianti e suppletive, comprensive di eventuali nuovi prezzi, sono approvate con apposito provvedimento, dal Coordinatore dell'Ufficio che esegue l'opera quando sia assicurata, senza maggiore spesa, la realizzazione del programma costruttivo del progetto approvato, anche ~~dal~~ se con utilizzazione delle somme rivenienti da eventuali ~~ribassi~~ d'asta, imprevisti, economie di lavori e forniture.

Nei casi diversi le perizie di variante e suppletive sono approvate dal Presidente della Giunta regionale,

previo parere tecnico espresso dal Comitato Regionale
Tecnico Amministrativo, per i progetti di importo
superiore a £.300 milioni.

Sulla eventuale maggiore spesa decide la Giunta
Regionale.

Le sospensioni dei lavori e le eventuali proroghe
della data di ultimazione degli stessi sono definite dal
competente coordinatore dell'ufficio che esegue l'opera,
entro limiti e forme tali da non provocare, a nessun titolo,
maggiori oneri finanziari per la Regione.

Nei casi diversi la competenza è del Presidente della
Giunta regionale.

Quando i lavori sono eseguiti in economia, i
relativi fondi sono accreditati al coordinatore dell'
Ufficio del Genio Civile competente presso la Tesoreria
Provinciale della Regione.

A conclusione dei lavori il Coordinatore dell'Ufficio
che ha eseguito l'opera rassegna al Presidente
della Giunta la contabilità finale dei lavori, per i provvedi-
menti di collaudo ai sensi del successivo art.25.

TITOLO V - NORME GENERALI

Art. 18 - Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità

Il provvedimento di approvazione dei progetti di opere pubbliche o di pubblico interesse, emesso nei modi e termini previsti nei precedenti articoli, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori, ove tali effetti siano stati previsti nelle leggi di finanziamento delle opere stesse.

Gli effetti di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla approvazione del progetto.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nel caso di acquisizione di immobili.

Art. 19 - Acquisizione delle aree

Le aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, anche se non ammesse a finanziamento regionale, vanno acquisite mediante esproprio, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia.

Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza delle e indifferibilità dei lavori.

Art.20 - Deleghe

In aggiunta alle funzioni attribuite al Comune dall' art.106 del DPR 24/7/77 n.616 e dall'art.3 della legge 3/1/78 n.1, sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza ed i relativi atti preparativi attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire nel territorio comunale da parte di qualunque soggetto.

Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura dell'indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri e i relativi atti preparatori, ~~altrimenti che~~ attinenti ad opere pubbliche realizzate nel territorio comunale, da chiunque eseguite, nonché quelle connesse alla formazione ed esecuzione di strumenti urbanistici attuativi.

Qualora l'opera interessi il territorio di più Comuni la delega per le operazioni di cui ai commi precedenti è conferita alla Provincia nel cui territorio ricade l'opera.

Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative alla dichiarazione della pubblica utilità, quando la stessa non derivi da altro provvedimento, nonché le funzioni amministrative relative agli espropri attinenti alle opere la cui esecuzione è di sua spettanza.

Restano ferme le norme relative agli espropri per le opere di conto dello Stato.

Art.21 - Disciplina degli appalti

Gli appalti delle opere pubbliche comunque ammesse a finanziamento regionale sono disciplinate dalle norme del Capitolato Genrale di Appalto relative alle opere di conto dello Stato approvato con DPR 16.7/62 n.1063, e dalle norme statali vigenti in materia, purchè non in contrasto con quelle regionali.

Art.22 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali delle
opere previste dalla presente legge è disciplinata dalle
norme della legge regionale 5/9/77 n.29.

Art.23 - Anticipazione alle imprese

E' consentita in favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori la concessione di una anticipazione sul prezzo netto delle opere appaltate, nella misura massima del 20% dello stesso prezzo.

La concessione dell'anticipazione è deliberata dalla Giunta regionale nel rispetto delle modalità e procedure previste dalle leggi dello Stato.

Il recupero della somma anticipata può essere effettuato dopo la esecuzione dei 2/3 dell'importo netto dei lavori appaltati.

Art.24 - Nuovi prezzi

Gli eventuali nuovi prezzi da definire nel corso dei lavori vanno riferiti alla data dell'accordo che deve risultare da apposito verbale fiscalmente registrato.

Art.25 - Collaudo delle opere

Per il collaudo delle opere pubbliche o di pubblico interesse, comunque finanziate dalla Regione, è istituito l'Albo regionale dei Collaudatori.

All'albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti liberi professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza:

- ingegneri, architetti, geologi, dottori in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali.

L'Albo è approvato e aggiornato con delibera della Giunta.

Il collaudo di un'opera può essere affidato a conclusione dei lavori o in corso d'opera.

Per opere di particolare importanza può essere nominata una commissione di collaudo comprendente funzionari amministrativi in servizio presso la Amministrazione regionale.

Per i lavori di importo non superiore a £.50 milioni; il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.

Alla nomina del collaudatore e della commissione di collaudo provvede il Presidente della Giunta regionale. Lo stesso Presidente approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, ed accerta, in base ai rendiconti, la spesa definitiva facente carico alla Regione o ammissibile a contributo regionale.

Art.26 - Delega dell'Assessore

L'Assessore ai LL.PP., se delegato dal
Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le
funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

lu

Art.27 - Abrogazioni

Sono abrogati:

la legge regionale 21/1/74 n.2; la legge regionale 23/6/76
n.16; gli artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del Regolamento
Regionale 23/7/74 n.3.

~~La presente legge sarà pubblicata nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.~~

~~E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla e di farla
rispettare.~~

~~#~~